

CLASSIFICAZIONE

EQUO PROCESSO – RITO ABBREVIATO – *OVERTURNING* DELLA DECISIONE ASSOLUTORIA - RINNOVAZIONE DELLA TESTIMONIANZA DECISIVA -

RIFERIMENTI NORMATIVI

CONVENZIONE EDU, ART. 6 – DIRITTO AL PROCESSO EQUO – GIUDIZIO ABBREVIATO - *OVERTURNING* IN APPELLO DI SENTENZA ASSOLUTORIA – RINNOVAZIONE TESTIMONIANZE DECISIVE -

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Dan c. Moldavia, 5 luglio 2011; Manolachi c. Romania, 05/03/2013; Hanu c. Romania, 04/06/2013; sentenza 9 aprile 2013, Flueraș c. Romania, 9/04/2013, 04/06/2013; Hogeș c. Romania, 29/10/2013; Lorefiș c. Italia, 29/06/17; Lazu c. Moldavia, 5/07/2016; Ekbatani c. Svezia, 26 maggio 1988, Constantinescu c. Romania, no 28871/95, Dondarini v. San Marino, n 50545/99, § 27, 6 luglio 2004, et Igual Coll c. Spagna, no 37496/04, § 27, 10 marzo 2009; Al-Khawaja and Tahery v. Regno Unito [GC], 15 dicembre 2011, Schatschaschwili v. Germania [GC], 15 dicembre 2015); Hermi v. Italia Grande camera, 18 ottobre 2006;

Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 267486. Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017 - dep. 14/04/2017, Patalano, Rv. 269786; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430; Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019 - dep. 02/04/2019, PAVAN DEVIS, Rv. 275112.

C. Cost., sent. n. 124 del 20 marzo 2019 -

PRONUNCIA SEGNALATA

CORTE EDU, I sezione, 25 MARZO 2021, Di Martino e Molinari v. Italia.

ABSTRACT:

*Il diritto al contraddittorio è **rinunciabile**.*

*Se la rinuncia è **consapevole e volontaria** e non contrasta con un interesse pubblico prevalente **si estende a tutti i gradi di giudizio**.*

*Pertanto la scelta volontaria di essere giudicati su prove non assunte in contraddittorio, giustificata e bilanciata dalla concessione di un beneficio sanzionatorio, **esclude***

l'obbligo di rinnovare in appello testimonianze non assunte in primo grado, anche nel caso in cui riformi radicalmente la decisione assolutoria.

*La inesistenza di una copertura convenzionale del diritto alla rinnovazione delle testimonianze quando l'imputato ha rinunciato volontariamente al diritto al contraddittorio **non impedisce agli Stati di prevedere garanzie maggiori.***

1. Il caso.

Il Di Martino e la Molinari venivano assolti dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa all'esito del primo grado di giudizio, celebrato con il rito abbreviato.

Il giudice di primo grado, facendo ricorso ai poteri previsti dall'art. 441 comma 5 cod. proc. pen., disponeva l'audizione di un collaboratore di giustizia, le cui dichiarazioni venivano tuttavia ritenute indispensabili per l'accertamento di responsabilità di un coimputato del Di Martino e della Molinari, e non per valutare la posizione dei ricorrenti.

La Corte di appello, decidendo sull'appello del pubblico ministero, condannava gli imputati per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, riformando integralmente la prima sentenza, senza disporre alcuna rinnovazione istruttoria.

Il difensore degli imputati proponeva ricorso alla Corte Edu lamentando la violazione dell'art. 6 della Convenzione poiché i ricorrenti erano stati condannati per la prima volta in appello senza che fosse stata disposta la rinnovazione di alcuna testimonianza.

2. La ratio decidendi.

La Corte Edu ha affermato:

-che l'art. 6 della Convenzione prevede che l'accusato sia condannato sulla base di prove assunte in contraddittorio di fronte al giudice che procede; il che implica che, se le prove sono state assunte in primo grado, l'eventuale condanna intervenuta per la prima volta in appello, ne impone la rinnovazione;

-che il diritto al contraddittorio è un diritto disponibile - sempre che l'atto di rinuncia sia volontario e consapevole - e che la rinuncia non è in contrasto con l'interesse pubblico. Secondo la Corte «né la lettera né lo spirito dell'articolo 6 della Convenzione impediscono a una persona di rinunciare volontariamente o tacitamente alle garanzie di un processo equo»; tuttavia «tale deroga deve essere stabilita in modo inequivocabile e deve essere circondata da un minimo di garanzie corrispondenti alla sua gravità, sempre che la rinuncia non contrasti con un interesse pubblico prevalente» (§ 33);

-che la rinuncia, ove volontaria e consapevole - ed il punto è decisivo - **si estende a tutti i gradi di giudizio ed esprime la accettazione ex ante di un rito fondato su prove cartolari.** Secondo la Corte, l'accesso al rito a prova contratta disposto in seguito a rinuncia libera e consapevole del diritto al contraddittorio, è **giustificato e**

bilanciato dai benefici correlati alla scelta del rito ed incardina un processo che si sviluppa in modo **radicalmente "diverso"** da quello ordinario, in quanto caratterizzato dalla mancata assunzione delle prove in contraddittorio; tale peculiarità si estende a tutti i gradi di giudizio sicché non si rinviene in capo al giudice dell'impugnazione alcun obbligo di audizione diretta di testimoni, non uditi in contraddittorio neanche nel corso del primo grado di giudizio (§37);

- che la rinuncia volontaria e consapevole al diritto al contraddittorio non integra una violazione dell'art. 6 della Convenzione: tale violazione sarebbe rinvenibile solo nei casi in cui lo Stato limitasse le garanzie convenzionali in via unilaterale, prevedendo procedure semplificate senza il consenso dell'accusato (§ 38);

- che agli Stati è comunque concesso di apprestare **garanzie ulteriori** rispetto a quelle previste dalla Convenzione (il riferimento è all'ordinamento italiano che prevede l'obbligo di rinnovazione anche nel caso in cui sia stata rinuncia al contraddittorio: § 39)

Infine si è affermato che **quando un testimone è stato sentito** nel corso del primo grado di giudizio - anche nel caso in cui tale audizione costituisca una eccezione alla cartolarizzazione del rito, come quando sia esercitato il potere previsto dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. - **l'obbligo di rinnovazione** insiste sul giudice di secondo grado **solo se la testimonianza assunta in primo è rilevante** per la decisione sulla responsabilità (§ 44).

2. La decisione.

Nel caso in esame la Corte di Strasburgo non rilevava alcuna violazione dell'art. 6 della Convenzione, dato che non vi erano elementi per ritenere che la rinuncia al diritto di assumere le prove in contraddittorio fosse stata compiuta in modo inconsapevole o involontario. Né si registrava alcuna arbitrio dell'autorità statale tenuto conto del fatto che la contrazione del rito era frutto della scelta degli imputati, giustificata e bilanciata dal beneficio di una significativa riduzione della pena.

La rinuncia al contraddittorio effettuata con la scelta di essere giudicati con il rito abbreviato, estendeva i suoi effetti a tutti i gradi di giudizio, sicché non gravava sul giudice di appello nessun obbligo di rinnovazione di matrice convenzionale

La Corte non rinveniva alcuna violazione dell'art. 6 della Convenzione neanche nella mancata rinnovazione della testimonianza assunta ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., dato che il teste escusso in contraddittorio non era decisivo per la condanna dei ricorrenti, basata su altre evidenze (peraltro l'audizione era stata disposta in quanto ritenuta rilevante per l'accertamento di responsabilità di un imputato diverso dai ricorrenti).

4.Note

La pronuncia **esclude** espressamente che esista **una copertura convenzionale del diritto alla rinnovazione delle testimonianze decisive** nel caso di *overturning* della sentenza assolutoria, emessa all'esito della celebrazione di un processo con il rito **abbreviato**.

La Corte europea ribadisce che il **diritto al contraddittorio è rinunciabile** e che tale rinuncia **estende i suoi effetti a tutti i gradi del giudizio** mentre il diritto alla rinnovazione delle prove dichiarative riguarda solo le testimonianze assunte direttamente nel corso del primo grado di giudizio (anche nell'ambito un processo celebrato con rito abbreviato, quando sottoposto a condizione o quando caratterizzato dall'esercizio dei poteri di integrazione previsti dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen).

Dunque, oggi è possibile, con maggiore consapevolezza affermare che la scelta di estendere anche al rito abbreviato l'obbligo di rinnovazione delle testimonianze decisive non è, nel nostro ordinamento, il frutto di una ineludibile interpretazione convenzionalmente conforme, ma è il corollario della **regola di giudizio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”** che, a sua volta trova la sua **base nell'art. 27 della Costituzione**, garanzia della presunzione di innocenza.

Vale la pena di ricordare che i Giudici del palazzo della Consulta, nella **sentenza n. 124 del 2019**, pur confermando la legittimità costituzionale dell'obbligo di rinnovazione delle testimonianze quando si procede con il rito abbreviato, hanno evidenziato che la “fioritura” del dibattimento in appello dell'imputato che ha rinunciato al contraddittorio potrebbe tradursi nella violazione del diritto di eguaglianza conducendo alla inflizione pene diverse per ipotetici dibattimenti uguali.